

Sentenza n. 566/22

Registro generale Appello Lavoro n. 304/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Giovanni PICCIAU

Presidente

Dott. Giovanni CASELLA

Consigliere rel.

Avv. Laura BOVE

Giudice Ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 5/2022 del Tribunale di Monza, est. Dott.ssa Rotolo, discussa all'udienza collegiale del 6-6-2022 e promossa

DA

LOGITRANSPORT SRL, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Wladimiro Maraschio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sulmona, Via Stazione Introdacqua n. 30/A

APPELLANTE

CONTRO

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio degli Avv.ti Maria Consuelo Longo e Mirella Mogavero, in via Savarè n. 1 (Ufficio Legale Distrettuale dell'INPS),

APPELLATO

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE:

"IN VIA PRINCIPALE:

1.) Accogliere il ricorso principale ed il presente appello e riformare integralmente la sentenza impugnata per i motivi A) e B) espressi in narrativa, medi ante l'eliminazione di quella parte della sentenza nella quale il Tribunale di Monza sez. Lavoro dichiara illegittima la modalità della compensazione orizzontale del ricorrente per aver utilizzato crediti di soggetti terzi in violazione del principio generale dell'art.1241 c.c. e in violazione degli art.8 della L.212/2000 e dell'art.1 della D.L. 124/2019, nonché in violazione dell'art.1273 c.c. e voglia l'ill.ma Corte di Appello di Milano riconoscere nel rapporto giuridico delle parti in causa invece, la validità delle compensazioni orizzontali del ricorrente per essere l'unico soggetto titolare dei debiti e dei crediti portati in compensazione nel rispetto dell'art.1241 c.c., in conseguenza della sussistenza di una cessione del ramo di azienda e in conseguenza dell'art.2559 I comma c.c., come meglio spiegato in premessa;

2.) Accogliere il ricorso principale ed il presente appello e riformare integralmente la sentenza impugnata per i motivi A) e B) espressi in narrativa, mediante l'eliminazione di quella parte della sentenza in cui Tribunale di Monza rigetta il ricorso per

mancato assolvimento del ricorrente sull'onere della prova ex art. 2967 c.c. circa l'esistenza del credito d'imposta ai fini della validità della compensazione orizzontale, e di quella parte della sentenza in cui nulla dispone, in violazione dell'art.112 cpc., sulla validità delle deleghe di pagamento F24 e voglia l' ill.ma Corte di Appello di Milano dichiarare l'estinzione nel rapporto giuridico delle parti in causa delle obbligazioni contributive INPS di cui al ricorso per effetto della compensazioni orizzontali ex art.17 del D.lgs 241/1997 e in conseguenza della validità delle deleghe di pagamento F24 ex art.37, comma 49 ter e 49 quater D.L. 223/2006;

3.) Riformare la sentenza nella parte in cui condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali oltre accessori nella misura di € 25.200,00 e modificare in senso contrario riconoscendo al ricorrente le spese legali del primo di giudizio di merito

4.) con vittoria di spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario

Si chiede al l Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita di disporre l'acquisizione del fascicolo afferente

il giudizio di merito di primo grado RG 1111/2021 Tribunale di Monza.”

PER L'APPELLATO:

“respingere il ricorso in appello e le domande proposte dalla società ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Monza, dott.ssa Rotolo, n. 5 del 2022.

Spese del grado come per legge.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 23.06.2021, LOGITRANSPORT S.r.l. si è rivolta al Tribunale di Monza-Sezione Lavoro per proporre opposizione avverso due avvisi di addebito emessi dall'INPS (entrambi notificati in data 14.05.2021):

- il primo inerente ad inadempimenti contributivi relativi al periodo compreso fra il marzo 2020 ed il febbraio 2021, ad eccezione del mese di ottobre 2020 (incluso nell'invito a regolarizzare datato 19.05.2021 per un credito contributivo di €160.923) per € 1.350.810,70;

- il secondo, relativo al periodo compreso fra luglio e settembre 2020, inerente a debiti contributivi derivanti da compensazione orizzontale di crediti d'imposta (ricerca, sviluppo e formazione 2018/19) e richieste di accertamento negativo del credito contributivo oggetto dell'invito a regolarizzare (inoltrato in data 19/5/21), per € 20.111,16.

La società opponente ha sostenuto di aver acquistato a mezzo contratto di compravendita, concluso in data 06.07.2020, un ramo di azienda da GP S.r.l., specificando nella rettifica di detto contratto, intervenuta il 29.09.2020, che tale cessione ricomprendeva altresì i crediti di imposta per ricerca e sviluppo fruibili ai sensi dell'art.5 D.L.vo 145/2013 maturati dalla società cedente in relazione agli anni 2018 e 2019 (per un importo totale superiore a due milioni di euro, risultanti da documentazione idonea e completa ad attestarne l'effettività).

Al fine di porre rimedio alle compensazioni illecite correlate al periodo 03.2020 – 08.2020, operate a mezzo moduli F24, l'INPS aveva concordato un piano di rateizzazione in data 30.09.2020, di importo totale corrispondente a € 494.652,00, da versare secondo un piano di rientro composto da ventiquattro ratei (dal 10.10.2020 al 10.09.2022), ma tali pretese rateizzate non sarebbero dovute, in quanto le deleghe riferibili al pagamento dei modelli F24 avrebbero avuto esito positivo, considerando la mancata disposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di sospensioni delle stesse nei 30 giorni dalla loro presentazione al pagamento.

Oltre a ciò, da quando LOGITRANSPORT S.r.l. è ricorsa alla compensazione orizzontale al fine di estinguere le proprie incombenze contributive, l'INPS,

ritenendo indebite tali compensazioni, avrebbe sempre negato il rilascio del DURC, fino ad arrivare a revocare anche l'intero piano di rateizzazione.

In più, l'Agenzia delle Entrate, nella risposta n.72 dell'8.3.19 ha chiarito che i crediti d'imposta per ricerca e sviluppo possono essere trasferiti nell'ambito della cessione del ramo di azienda. In conseguenza di ciò, la compensazione dei crediti d'imposta da parte del cessionario sarebbe da considerarsi ammessa.

Sulla base di queste argomentazioni, LOGITRANSPORT S.r.l. ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

- accertamento della validità e dell'efficacia *ex art.* 17, D. Lgs. n. 241/1997 e art. 37, commi 49-*ter* e *quater*, D.L. n. 223/2006 della globalità delle deleghe di pagamento F24 relative al biennio 2020-2021, quietanzate ed impiegate dalla società opponente per compensare orizzontalmente i crediti contributivi INPS;
- dichiarazione di non debenza delle somme dovute in base agli avvisi di addebito impugnati, giustificata dalla regolarità contributiva di tutte le posizioni nonché dall'intervenuta estinzione dei crediti contributivi causa avvenuta compensazione orizzontale;
- dichiarazione di non debenza delle somme dovute a titolo di Gestione separata indicate nella lettera c) delle conclusioni di parte.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria difensiva, con la quale ha contestato le argomentazioni avversarie e chiesto al Giudice il rigetto del ricorso formulato da controparte per infondatezza in fatto ed in diritto.

Il Tribunale, con sentenza n. 5/2022 (est. dott.ssa L. Rotolo), ha rigettato integralmente il ricorso, condannando la medesima società opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 25.200,00 più rimborso spese generali (15%).

In particolare, il Giudice ha in primo luogo rilevato che la società ricorrente avrebbe utilizzato modalità non legittime di estinzione dei debiti contributivi, ponendoli in compensazione con crediti fiscali riferibili ad altri soggetti e, nello specifico, crediti d'imposta per ricerca e sviluppo relativi alla posizione di GP S.r.l.

In più, i crediti d'imposta per ricerca e sviluppo imputati a compensazione dalla medesima società ricorrente sarebbero stati certificati come esistenti da Innova Service S.r.l., ossia da società che, per le motivazioni dedotte dall'INPS e non contestate da controparte, non disporrebbe di figure professionali qualificate per occuparsi esaustivamente della materia dei crediti d'imposta, avendo peraltro, tale ultima società, chiuso la posizione contributiva nel giugno 2021, senza mai presentare un modello unico o IVA, né pagare un modello F24.

In ragione di ciò, agli atti non vi sarebbe alcuna prova circa l'effettiva esistenza dei crediti d'imposta posti da LOGITRANSPORT S.r.l. alla base delle operazioni di compensazione dei debiti contributivi sulla stessa gravanti.

In data 21.03.2022, LOGITRANSPORT S.r.l. ha impugnato la suindicata sentenza, chiedendo la sua integrale riforma sulla base dei seguenti motivi:

- A) *“Modifica della parte n.2 della sentenza in cui si dichiara la modalità illegittima dell’estinzione dei debiti contributivi per aver utilizzato crediti di soggetti terzi, in violazione dell’art. 8 della L. 212/2000, dell’art.1 della D.L. 124/2019, degli artt. 1241 e 1273 c.c, e di quella parte in cui non riconosce, invece, la trasferibilità al ricorrente dei crediti d’imposta in violazione dell’art.2559, I comma c.c.”.*

In proposito, il Giudice avrebbe seguito un *iter* contrario al rispetto dei limiti soggettivi e oggettivi di legittimità della compensazione orizzontale quando, contrariamente alle argomentazioni incluse nella decisione, LOGITRANSPORT S.r.l. non avrebbe mai assunto la qualifica di accollante in nessuna operazione di compensazione specificata, in quanto avrebbe sempre posto in compensazione obbligazioni contributive proprie, e non facenti capo alla cedente di ramo d’azienda GP S.r.l., essendo entrata nella titolarità del credito d’imposta per R&S e Formazione 2018-2019 e delle passività relative a quest’ultima società non a seguito di cessione del credito ex art.1260 c.c., o della diversa ipotesi di cui all’art.43 bis del Dpr 602/1973, bensì in ragione del contratto di cessione di ramo di azienda e, dunque, per effetto della legge (art.3, comma 8, D.L. n. 145/2013 e art.17 D. Lgs. n. 241/1997);

- B) *“Modifica della parte n.2 della sentenza impugnata, in cui si dispone sul mancato raggiungimento della prova circa l’esistenza dei crediti d’imposta, in violazione dell’art.2697 c.c. e di quella parte della sentenza in cui nulla dispone, invece, sulla validità e sull’efficacia delle deleghe di pagamento F24, in violazione dell’art.112 c.p.c e in violazione degli art.17 d.lgs 241/1997 e dell’art.37, comma 49 ter e 49 quater D.L. 223/2006”.*

Sul punto, secondo il Tribunale, il ricorrente non avrebbe rispettato i limiti oggettivi a causa dell’insussistenza di prove circa l’effettiva esistenza dei crediti d’imposta per R&S e Formazione 2018 e 2019 posti in compensazione, ma, in verità, la domanda del ricorrente escluderebbe a priori l’accertamento sull’esistenza del credito d’imposta per R&S e Formazione 2018 e 2019, in quanto il *petitum* risulterebbe in tal modo incentrato sull’accertamento della validità e dell’efficacia delle deleghe di pagamento F24 utilizzate, nonché sull’accertamento circa l’effetto estintivo delle stesse, causa compensazione orizzontale sulle obbligazioni contenute nella delega di pagamento (art.37, comma 49 ter e 49 quater, D.L. n. 223/2006). Su detto accertamento, il giudice di prime cure non avrebbe fornito alcuna motivazione, violando in tal modo l’art.112 c.p.c.;

- C) *“sulla condanna alle spese legali del primo grado di giudizio”.*

Al riguardo, la riforma della sentenza impugnata determinerebbe altresì la modifica del regolamento delle spese di lite, con l’eliminazione di quanto disposto in primo grado e con conseguente corresponsione nei confronti della

società appellante delle spese di giudizio nella stessa misura precedentemente indicata;

D) “*Sull’istanza di sospensione ex art.283 c.p.c.*”.

E) LOGITRANSPORT S.r.l. ha proposto istanza di sospensione della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

- *Fumus boni iuris*, richiamando le motivazioni di cui ai punti A) e B) del ricorso;
- *Periculum in mora*, derivante dal fatto che il ricorrente sarebbe tenuto a corrispondere importi relativi ad oltre un anno di periodi contributivi. Da ciò nascerebbero difficoltà a portare avanti la propria attività, anche in considerazione del DURC negativo.

L’INPS si è regolarmente costituito, contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo l’integrale rigetto dell’appello avversario, con conferma della sentenza impugnata. In particolare, l’istituto menziona inoltre la sentenza della Corte di appello sezione lavoro n. 702/2021 pubblicata il 15.6.2021 (R.G. 1173/2020), la quale, in analoga situazione ha categoricamente negato tale modalità di compensazione mediante accollo non solo perché la società si era avvalsa dell’effetto estintivo di una compensazione di debiti propri con crediti altrui, ma anche e soprattutto in quanto aveva proposto una compensazione di debiti di natura contributiva con crediti di natura fiscale, fattispecie questa, mai contemplata da nessuna disposizione normativa.

Con decreto del 19-4-2022, la Corte, visto l’art. 221 c. 4 D.L. 19-5-2020 n. 34, conv. in L. 77/2020, che ha modificato l’art. 83 D.L. 17-3-2020 n. 18, conv. in L. 27/2020, nonché l’art. 7 d.l. 105/2021 che ha prorogato sino al 31.12.2021 le misure urgenti strettamente connesse con la dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19; ritenuto che l’udienza per la trattazione della presente controversia non richiedesse la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ha fatto applicazione del c.d. rito cartolare, disponendo che l’udienza già fissata per il giorno 6-6-2022 fosse sostituita dallo scambio di note scritte.

All’udienza di discussione, acquisite le note scritte, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appellante censura la sentenza qui impugnata per distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per aver il Tribunale ritenuta illegittima la modalità dell’estinzione dei debiti contributivi attraverso la compensazione orizzontale relativa a crediti di soggetti terzi e, in secondo luogo, per avere il Giudice ingiustamente disconosciuto la trasferibilità alla società ricorrente dei crediti d’imposta acquisiti in qualità di cessionaria del ramo d’azienda. In terzo luogo, l’appellante censura

la sentenza laddove ha ritenuto non provata l'esistenza dei crediti d'imposta e non si è pronunciato sulla validità e sull'efficacia delle deleghe di pagamento.

Le censure, che, per la loro intima connessione vanno trattate congiuntamente, sono infondate.

Occorre, innanzitutto, rilevare che il fruitore del credito da ricerca e sviluppo deve coincidere con l'effettivo beneficiario dell'agevolazione, ossia con colui che effettivamente ha sostenuto la spesa. A tal proposito, l'Amministrazione finanziaria, con diversi documenti (vedi, da ultimo, Risposta n. 72/2019), ha più volte affermato la non trasferibilità dei crediti d'imposta di natura simile a quello in argomento in forza della natura soggettiva dei medesimi: essi, infatti, maturano esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l'investimento e non possono essere trasferiti a soggetti terzi per effetto di atti traslativi.

Il trasferimento della titolarità è, infatti, ammissibile unicamente nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell'operazione, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati; ad esempio, nei casi di fusione (cfr. circolare del 9 maggio 2002, n. 38/E), successione per decesso dell'imprenditore individuale (cfr. risoluzione del 26 giugno 2003, n. 140/E), scissione (cfr. risoluzione del 30 giugno 2003, n. 143/E).

Ugualmente i crediti di tal natura possono essere trasferiti nell'ambito della cessione del ramo d'azienda che lo ha generato.

Nella specie, all'atto della cessione del ramo d'azienda tra GP Srl e Logitransport, le parti hanno scelto di non cedere le posizioni creditorie e debitorie della venditrice, con la conseguenza che il credito d'imposta non avrebbe potuto essere ceduto alla cessionaria. Al punto 3 dell'originario atto di cessione, infatti, si dava atto espressamente che la vendita avveniva "senza subingresso nei debiti e nei crediti di parte venditrice".

Solo in un secondo momento, le parti hanno integrato l'atto di vendita *"precisando che nel ramo d'azienda ceduto e venduto erano compresi i crediti d'imposta fruibili ai sensi dell'art.5 del D.lgs 145/2013 e precisamente: "il credito 2018 R & S (euro 337.467,02), il credito 2018 formazione (euro 136.481,88), il credito 2019 R & S (euro 1.670.725,57) ed il credito 2019 formazione (euro 300.000,00)", crediti che pertanto, con la cessione del ramo aziendale, si trasferivano alla LOGITRANSPORT S.R.L."*.

Tale integrazione, per come è stata realizzata, fa sorgere seri dubbi in merito alla sua veridicità.

Il Collegio, infatti, condivide le osservazioni esposte dal Tribunale secondo cui "il corrispettivo per l'operazione di cessione del ramo di azienda viene indicato in € 52.203,45, corrispettivo dichiarato ai fini dell'imposta di registro che non è stato variato in occasione della rettifica del settembre 2020, confermativa di

tale importo. È condivisibile quanto sostenuto dall'Inps che è "del tutto irrealistico che crediti per importi milionari possano essere stati ceduti nell'ambito di una operazione di valore complessivo di poco più di 50.000,00 euro (di cui 25.000,00 sarebbero riferibili ai non meglio precisati beni strumentali). Appare ancora più irrealistico che il valore dell'operazione non sia mutato a seguito dell'inclusione nel perimetro della stessa di crediti dal valore di oltre 2 milioni di euro".

A prescindere, comunque, da tali fondati dubbi, nella specie, manca la duplice prova della cessione di un effettivo ramo d'azienda nonché dell'inerenza degli invocati crediti d'imposta al medesimo ramo di azienda.

In primo luogo, si deve riconoscere che, seppur la cessione del ramo d'azienda è, in via di principio, idonea a trasferire i crediti di ricerca e sviluppo, ciò può avvenire solo a condizione che vengano cedute *tutte* le posizioni creditorie e debitorie in modo da determinare "una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati".

Nel caso in cui, invece, com'è avvenuto nella specie, vengano trasferiti i *sol*i crediti d'imposta, non si verifica, all'esito dell'operazione, alcuna "confusione di diritti e obblighi" tra cedente e cessionario, impedendo, pertanto, che quest'ultimo, omettendo di acquisire l'intera posizione creditoria-debitoria del cedente, possa essere ritenuto il suo successore universale.

In assenza di tale *confusione* tra i due patrimoni, il credito d'imposta maturato da GP Srl non avrebbe potuto essere singolarmente ceduto a terzi.

Dagli atti non emerge neppure che sia stato ceduto effettivamente un ramo di azienda, inteso come entità economica organizzata in maniera stabile rispetto alla azienda principale, dotata di una sua *autonomia funzionale* (Cass., 11-4-2022, n. 11678).

Si deve, infatti, osservare che, ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017) (Cass., 4-8-2021, n. 22249).

In assenza della prova rigorosa dell'autonomia e preesistenza del ramo d'azienda, non è possibile riferire con certezza i progetti di ricerca e sviluppo al solo ramo di azienda ceduto.

Oltre a ciò, si deve comunque rilevare che, per costante giurisprudenza, “grava sulla parte che invochi la compensazione ... l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito, quale fatto estintivo del debito” (Cass. Civ. 292/2016).

Nella specie, l'appellante non ha dimostrato affatto l'esistenza degli asseriti crediti da porre in contestazione, non essendo sufficiente invocare, in astratto, la validità delle deleghe di pagamento, le quali – in quanto disposizioni esecutive – possono essere certamente contestate dall'ente creditore e possono dirsi efficaci solo se portino in compensazione un controcredito esistente.

Il Collegio condivide pienamente quanto osservato dal primo Giudice il quale ha rilevato che “dall'esame degli atti risulta che la cedente G.P. srl in liquidazione, costituita il 5/11/18 con socio unico che risulta irreperibile dal 9/7/20 (pochi giorni dopo la cessione del ramo di azienda in favore della società ricorrente), effettuava il pagamento dei contributi abitualmente con compensazione con crediti fiscali; che la società ricorrente a partire dalla sua costituzione ha fatto ampio ricorso all'utilizzo di crediti in compensazione con modelli F24, in particolare dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate emerge che tra il 2019 e il 2021 sono stati pagati tasse e contributi in compensazione con crediti d'imposta per oltre 2 milioni di euro, a fronte di una somma versata in contanti solo € 31.000 circa, di cui € 1.623.125,50 per credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art.3 D.L. 143/2013, le cui relative spese sarebbero state sostenute negli anni 2018 e 2019; che per quanto riguarda l'Inps di Monza le obbligazioni contributive adempiute con compensazioni con i citati crediti relativamente al periodo dal settembre 2020 al febbraio 2021 ammontano a circa 800.000 €.

Ebbene, come evidenziato dall'Inps - considerato che la cedente GP svolgeva attività di trasporto merci, come la ricorrente, e i cui dipendenti erano solo trasportatori - appare oggettivamente poco compatibile che i crediti menzionati vengano maturati in relazione a determinate spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo da aziende che svolgono attività prive di contenuti tecnologici e che non impiegano figure professionali altamente qualificate (cfr. decreto attuativo MEF 27/5/15).

Inoltre, ai sensi dell'art.3, co.8, D.L.145/13 e art.6, co.1, decreto attuativo citato, il credito di imposta può essere fruito in compensazione in F24 a condizione che venga esposto nel modello di dichiarazione dei redditi relativo al periodo d'imposta in cui è stato maturato (quadro RU).

Nel caso in esame la citata società cedente non aveva mai indicato in dichiarazione Unico l'esistenza dei crediti ricerca e sviluppo nell'apposito quadro, salvo presentare il 3/7/20 l'Unico integrativo 2019 (anno 2018) e

l'Unico integrativo 2020 (anno 2019) in cui, come rilevato dall'Inps, pochi giorni prima della cessione del ramo di azienda riemergono spese per attività di ricerca e sviluppo per importi milionari".

Non può neppure dirsi decisivo il fatto che tali crediti d'imposta per R&S siano stati certificati dalla Innova Service srl. Si tratta di società che, per le ragioni indicate dall'INPS e rimaste non contestate, non sembra avere al suo interno professionalità idonee ad occuparsi di crediti d'imposta. Tale società nel giugno 2021 ha chiuso la posizione contributiva, senza mai presentare un modello UNICO o IVA e pagare un F24.

Tale anomalia, aggiunta ai suddetti vizi formali, induce questo Collegio a ritenere che i crediti per ricerca e sviluppo non siano provati nella loro sussistenza e, quindi, non possano essere opposti in compensazione orizzontale all'INPS.

Per tutte le ragioni sopraesposte, l'appello dev'essere rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 8-3-2018, n. 37.

P.Q.M.

Respinge l'appello avverso la sentenza n. 5/2022 del Tribunale di Monza; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 7.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge; dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

Milano, 6 giugno 2022

IL PRESIDENTE

(dott. Giovanni Picciau)

IL RELATORE

(dott. Giovanni Casella)